



**COMUNE DI POGGIORSINI**  
**(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)**

\*\*\*\*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA**  
**DEL SERVIZIO DI**  
**NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

*approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29/07/2016*

*entrato in vigore il 29/07/2016*

## **INDICE**

Articolo 1 – Definizione del servizio

Articolo 2 – Disciplina del servizio

Articolo 3 – Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

Articolo 4 – Condizioni d'esercizio

Articolo 5 – Numero delle autorizzazioni

Articolo 6 – Riconoscibilità delle autovetture

Articolo 7 – Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea

Articolo 8 – Operatività del servizio

Articolo 9 – Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

Articolo 10 – Autorizzazione all'esercizio

Articolo 11 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Articolo 12 – Contenuti del bando

Articolo 13 – Presentazione delle domande

Articolo 14 – Valutazione dei titoli

Articolo 15 – Commissione di concorso e formazione della graduatoria

Articolo 16 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Articolo 17 – Validità dell'autorizzazione

Articolo 18 – Trasferibilità dell'autorizzazione

Articolo 19 – Modalità per cambio di titolarità dell'autorizzazione d'esercizio

Articolo 20 – Idoneità e caratteristiche delle autovetture

Articolo 21 – Fallimento del titolare dell'autorizzazione

Articolo 22 – Provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza della autorizzazione

Articolo 23 – Cause di sospensione dell'autorizzazione

Articolo 24 – Sospensione e inizio del servizio a seguito di subingresso

Articolo 25 – Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Articolo 26 – Comportamento dell'utente durante il servizio

Articolo 27 – Collaborazione alla guida

Articolo 28 – Interruzione del trasporto

Articolo 29 – Trasporto di soggetti diversamente abili

Articolo 30 – Tariffe

Articolo 31 – Contachilometri

Articolo 32 – Sostituzione delle autovetture

Articolo 33 - Reclami

Articolo 34 – Addetti alla vigilanza

Articolo 35 – Sanzioni

Articolo 36 – Rinvii

Art. 37 – Entrata in vigore

### **Art. 1 - Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente, a mezzo di autovettura (successivamente chiamato servizio di N.C.C.) è quello che assicura la mobilità di trasferimento provvedendo al trasporto individuale e/o di gruppi di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea che utilizzano autovetture immatricolate in conformità dell'art. 85 del codice della strada, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e a seconda degli orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

### **Art. - 2 Disciplina del servizio**

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di N.C.C. svolto con l'impiego di autoveicoli di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale n. 14/95 "*Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21*".
2. Quanto non disciplinato dal presente regolamento sarà disciplinato dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, nonché da ogni altra disposizione generale o speciale in materia anche successiva al regolamento stesso.

### **Art. 3 - Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. svolto mediante autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra le imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di N.C.C..
4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita, solo in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
5. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio comunale competente dei seguenti documenti:
  - a) comunicazione scritta del conferimento;
  - b) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si riferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
  - c) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
  - d) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 3 della legge n. 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
7. L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposita annotazione in calce alla licenza o autorizzazione recante la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento.
8. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
9. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la formula della persona giuridica (s.p.a., s.r.l., ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando siano conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
10. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

### **Art. 4 - Condizioni d'esercizio**

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni. L'ubicazione della rimessa dovrà essere all'interno del Comune. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari nonché dei dipendenti e dei loro sostituti. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Gli organismi associativi sono tenuti altresì a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.
6. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
7. L'autorizzazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

#### **Art. 5 - Numero delle autorizzazioni**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il numero delle autorizzazioni è fissato in 1 (una) unità. Il suddetto numero è stato determinato tenuto conto dei seguenti fattori:
  - densità demografica nel territorio comunale;
  - presenza di centri, culturali, sportivi, ricreativi, ricovero e assistenziali;
  - presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
  - assenza di altre offerta del servizio di N.C.C..
2. Eventuali modifiche al contingente numerico sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.

#### **Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C., portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" unitamente allo stemma del Comune. Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: sulla parte superiore la scritta "N.C.C.", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

#### **Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea, previa Nulla-Osta del Responsabile del Settore III competente, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della line e/o con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 - Operatività del servizio**

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa.
4. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche sul territorio di altri comuni. Il noleggiatore non può iniziare il servizio mediante sosta su spazi e aree pubbliche.

#### **Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso di patente di guida, del certificato di abilitazione professionale ed iscritti nel ruolo di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente ed in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.
2. Non soddisfa l'idoneità morale chi:
  - a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. c.p.;
  - b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n. 1423/56; n. 575/65; n. 646/82; n. 726/82 e successive integrazioni e modifiche;
  - c) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni,
  - d) sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.

#### **Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio**

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a seguito di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola od associata.
3. L'autorizzazione è riferita ad una sola autovettura.

#### **Art. 11- Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate in seguito ad apposito bando pubblico di concorso per titoli.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. Il bando è indetto dal Responsabile del III Settore allorché si rendono disponibili presso il comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di Poggiorsini, nonché sul sito web istituzionale.

#### **Art. 12 - Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
  - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

#### **Art. 13 – Presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio

di noleggio con conducente, redatte sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione ed indirizzate al Responsabile del III Settore, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c..

2. Nelle domande di cui al comma 1 devono essere indicati:
  - a) Cognome e nome;
  - b) Luogo e data di nascita;
  - c) Cittadinanza;
  - d) Residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
  - e) Codice fiscale;
  - f) Titolo di studio;
  - g) Numero e data di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
  - h) Dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
    - i) Numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge n. 443/85, per le imprese già esercenti l'attività;
    - j) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 114/98;
    - k) Dichiarazione di non avere riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31;
    - l) Dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 (antimafia);
    - m) Dichiarazione di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
    - n) Dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
    - o) Dichiarazione di essere fisicamente idoneo al servizio;
    - p) Dichiarazione di non essere titolare di altra licenza di NCC o taxi in qualsiasi comune;
    - q) Eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/31;
    - r) Impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Poggiorsini di una sede o di una rimessa.
3. Alle domande possono essere allegati eventuali titoli di preferenza.
4. Eventuali altri requisiti per la partecipazione al concorso di cui al primo comma possono essere stabiliti a cura del Responsabile del III Settore nel relativo bando.
5. Prima del rilascio della licenza/autorizzazione amministrativa occorrerà presentare all'ufficio comunale competente, la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti di legge e previsti dal presente regolamento necessari all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C..

#### **Art. 14 - Valutazione dei titoli**

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio di N.C.C., costituiscono titoli valutabili, in caso di presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, cui è assegnato il punteggio appresso indicato:
  - a) periodo di servizio come dipendente di un'impresa di noleggio di autovetture con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di esercizio del servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi continuativi: punti 2 a semestre per un massimo di punti 4;
  - b) Titolo di studio:
    - diploma di laurea: punti 4;
    - diploma di scuola media secondaria: punti 3;
    - diploma scuola media inferiore: punti 1;
  - i) punteggi relativi alla lettera b) non sono cumulabili tra loro;
  - c) conoscenza lingua straniera mediante produzione di attestazioni: punti 2 per ogni lingua fino ad un massimo di 4 punti;
  - d) disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per i lavoratori in mobilità: punti 2;
  - e) nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC): punti 3;
  - f) disponibilità di autovettura (o promessa di acquisto certificato) adibito al trasporto di persone con

disabilità grave: punti 3.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata seguendo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
  - a) minore età;
  - b) residenza nel Comune di Poggiorsini.
4. Qualora i criteri su indicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio.

#### **Art. 15 - Commissione di concorso e formazione della graduatoria**

1. Il Responsabile del III Settore, per l'assegnazione delle autorizzazioni, nomina un'apposita Commissione di Concorso, composta da tre componenti di cui almeno 1 esperto del settore (Comandante della Sezione Polizia Stradale o suo delegato - Comandante Polizia Municipale di un comune della Provincia o suo delegato);
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla "C" e designato dal Responsabile del III Settore.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di Concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.
5. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.
6. La Commissione, una volta concluse le operazioni di valutazione, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la trasmissione al Responsabile del III Settore per l'approvazione e la pubblicazione all'albo istituzionale dell'ente, nonché nell'apposita sezione "amministrazione trasparente".

#### **Art. 16 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del III Settore, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto e/o dichiarato al momento della presentazione della domanda, entro 60 (sessanta) giorni.
2. La graduatoria di merito ha una validità di anni 3 (tre).
3. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
4. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Responsabile del III Settore per validi e comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato bensì da cause di forza maggiore e, comunque, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni.
5. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.
6. Il titolare è tenuto a comunicare la Comune la data di inizio della attività.

#### **Art. 17 - Validità della autorizzazione**

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

#### **Art. 18 - Trasferibilità della autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. è trasferita, a richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto presso la C.C.I.A.A. e sia, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
2. Per poter operare la designazione, il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:



- a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
  - b) aver raggiunto il 60° anno d'età;
  - c) esser divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio causa malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti oppure essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri, designati dagli eredi del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.
  4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra autorizzazione, nè dallo stesso, nè da altro comune, nè gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### **Art. 19 - Modalità per cambio di titolarità della autorizzazione d'esercizio**

1. Il titolare dell'autorizzazione che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 18, comma 1, comunica al Comune il nominativo della persona designata al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, accertandosi che la stessa sia in possesso di certificato di abilitazione per la guida di autovetture da noleggio ed iscritta al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A..
2. Il subentrante, con istanza in bollo, deve entro e non oltre 30 giorni dall'acquisto dell'attività, chiedere l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione di esercizio, allegando copia autenticata dell'atto di acquisto.
3. Entro 30 (trenta) giorni il Responsabile del III Settore decide in merito alla regolarità e completezza della richiesta.
4. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
5. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o di origini", che comprende i parenti di primo grado in line retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
6. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri avente diritto la produzione di rinuncia scritta al subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
  - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento designando entro 6 (sei) mesi dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
  - c) la volontà degli eredi minori espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per auto servizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti.
  - d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
7. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendono trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento, con l'indicazione dei dati del veicolo che si intende utilizzare.
8. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
9. Nel caso in cui gli erede del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 20 – Idoneità e caratteristiche dei veicoli**

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

### **Art. 21 - Fallimento del titolare della autorizzazione**

1. In caso di fallimento del titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. il Curatore fallimentare, può chiedere la sospensione della autorizzazione, in attesa di definire le sorti, oppure può chiedere al Comune di affidarla a terzi in possesso dei requisiti di legge.
2. Sia la sospensione della autorizzazione che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento.
3. L'acquirente l'attività della Curatela fallimentare ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione della autorizzazione di esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività.

### **Art. 22 - Provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza della autorizzazione**

1. I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca sono adottati dal Responsabile del III Settore.
2. L'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e revoca è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, assegnandoli un termine di 5 (cinque) giorni per eventuali memorie scritte in merito.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario in caso di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono comunicati all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'avvio di eventuale/necessaria istruttoria.

### **Art. 23- Cause di sospensione della autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nei seguenti casi:
  - a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b) violazione dei criteri per le determinazioni delle tariffe;
  - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
  - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli invalidi;
  - e) violazione per 3 (tre) volte in un anno solare di norme che disciplinano il servizio di autonoleggio con conducente;
2. Il periodo di sospensione della autorizzazione è graduato tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. Si considera recidivo chi è stato sanzionato per due volte, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, per una fattispecie prevista dalla stessa norma.

### **Art. 24 - Sospensione e inizio del servizio a seguito di subingresso**

1. Anche nel caso di acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 3 (tre) giorni, al competente ufficio del Comune.

### **Art. 25 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dei veicoli;
  - e) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura;
  - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione e copia del presente regolamento;
  - g) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie, per esibirli a chiunque ne faccia richiesta;
  - h) esporre in modo ben visibile all'interno dell'autovettura l'indirizzo e il telefono della Polizia

Municipale a cui indirizzare i reclami;

- i) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
  - j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per il cliente, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
  - k) comunicare entro 10 (dieci) giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le caratteristiche costruttive o funzionali dell'autovettura o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o dipendente è vietato:
- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b) portare animali propri in vettura;
  - c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
  - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
  - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei passeggeri portatori di handicap;
  - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
  - h) stazionare l'autovettura su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
  - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

#### **Art. 26 - Comportamento dell'utente durante il servizio**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura e/o le sue apparecchiature;
  - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza o comportamento previste dal Codice della Strada;
  - f) compiere atti contrari alla decenza;
  - g) fare schiamazzi o rumori molesti;
  - h) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
  - i) mangiare e bere durante il trasporto.

#### **Art. 27 - Collaborazione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di Commercio competente territorialmente ed in possesso dei titoli, requisiti e abilitazioni previsti dal presente Regolamento.
2. In tali casi occorre tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità della sostituzione.

#### **Art. 28 - Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **Art. 29 - Trasporto di soggetti diversamente abili**

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei

portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

### **Art. 30 - Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.
2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime) è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. di osservare i criteri stabiliti dal D.M. 20 aprile 1993.

### **Art. 31-**

#### **Contachilometri**

1. I veicoli a servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso che la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto deve essere informato il cliente e il competente ufficio comunale.

### **Art. 32 - Sostituzione delle autovetture**

1. Previa autorizzazione è ammessa la sostituzione temporanea di un'autovettura che sia fuori servizio per riparazioni o guasti accidentali con altra che abbia i requisiti previsti.
2. Per la sostituzione definitiva di un'autovettura destinata al servizio di N.C.C. l'interessato dovrà:
  - a) chiedere l'autorizzazione;
  - b) produrre i dati identificativi della nuova autovettura;
  - c) sottoporre la vettura a visita e prova di collaudo presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C.;
  - d) chiedere, a seguito del rilascio della carta di circolazione da parte della M.C.T.C. "per uso di terzi da N.C.C." l'aggiornamento dell'autorizzazione.

### **Art. 33 - Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione oppure agli organi addetti alla vigilanza, che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile del III Settore sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

### **Art. 34 - Addetti alla**

#### **vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme, contenute nel presente Regolamento, è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici/agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 35 - Sanzioni**

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 689/81, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, qualora non sia sanzionata da leggi statali o regionali, è prevista una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 516,00.
2. Qualora l'illecito sia commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio o da un collaboratore familiare, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. Il Responsabile del III Settore ordina la cessazione immediata dell'attività qualora venga accertato che il servizio è esercitato da chi non è in possesso:
  - a) di autorizzazione comunale;
  - b) di certificato di abilitazione professionale per la guida del mezzo in servizio pubblico;
  - c) iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 tenuto presso la CCIAA;
  - d) di veicolo idoneo per l'espletamento del servizio.

4. La cessazione immediata dell'attività è altresì ordinata dal Responsabile del III Settore, in tutti i casi di sospensione, revoca, decadenza di licenza di esercizio.

#### **Art. 36 – Rinvii**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

#### **Art. 37 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di consiglio comunale che lo approva.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni